

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Assunzione personale
Contenuto	Proroga contratto di lavoro a tempo determinato n. 1 Fisioterapista, Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Tagliaferri Francesca

Dipartimento	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Direttore Dipartimento	OCCHIOLINI GINEVRA
Struttura	SOC POLITICHE DEL RECLUTAMENTO E RAPPORTI CON ESTAR
Direttore della Struttura	OCCHIOLINI GINEVRA
Responsabile del procedimento	OCCHIOLINI GINEVRA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
6.676,44	Stipendi comparto RS TD	3B06010310	2024
6.676,44	Stipendi Comparto RS TD	3B06010310	2025

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

viste:

- la Legge Finanziaria anno 2008 (Legge 24.12.07 n.244) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28.12.07 n.300;
- la Legge di Bilancio anno 2024 (legge 30.12.2023 n.213) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2023 n.303;
- la L.R. n.42 del 01.08.06 “Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale” e s.s.mm.ii.;
- la delibera della Giunta Regionale Toscana n.142 del 25.02.08 avente per oggetto “Legge Regionale 1 agosto 2006, n.42 (Misure di razionalizzazione della spesa delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale). Indirizzi alle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per l’anno 2008”;

richiamata la delibera n.889 del 04.08.2022 relativa all’assunzione a tempo determinato, in mancanza di valida graduatoria concorsuale, di n. 1 Fisioterapista, Area dei professionisti della salute e dei funzionari, al fine di coprire e garantire l’attività fisioterapica dei pazienti residenti presso la struttura residenziale assistita di Villa Ersilia a Marradi;

dato atto che a seguito di quanto sopra veniva stipulato contratto a tempo determinato in qualità di Fisioterapista, Area dei professionisti della salute e dei funzionari con la Dott.ssa Tagliaferri Francesca a decorrere dal 05.06.2023 e fino al 04.06.2024 contratto che veniva in seguito prolungato con delibera:

- n. 524 del 17.05.2024 a decorrere dal 05.06.2024 e fino al 30.09.2024;

vista la nota, in atti, del Direttore del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, con la quale, perdurando le motivazioni che ne avevano determinato l’assunzione, in considerazione della difficoltà a reperire personale disponibile all’assegnazione per la sede di Marradi e dell’esperienza professionale acquisita, chiede di prorogare il contratto sopra riportato per la durata di sei mesi, al fine di garantire continuità alle attività di pertinenza del Dipartimento stesso;

visto l’art.36 co.2 del D.Lgs.165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti solo per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”;

considerato il D.Lgs 368/01 che disciplinava le modalità di conferimento e proroga dei contratti a tempo determinato con effetto anche per il Servizio Sanitario Nazionale in virtù del richiamo operato dal citato art. 36;

atteso che l’art. 4, comma 5, del D.L. 158/2012 convertito con L.189/2012 è intervenuto sulla materia modificando il suddetto D.Lgs 368/01, mediante l’inserimento dopo il comma 4 –bis dell’art. 10 del seguente: “4 ter - Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa

per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis”;

preso atto che con D. Lgs. 15.6.15, n.81 il predetto D. Lgs. 368/01 è stato abrogato nei termini di cui all'art. 55, comma 1, lett. B, e che il medesimo D. Lgs 81/2015 ha chiarito, giusta art. 29, comma 2, di non trovare applicazione nei confronti del personale del S.S.N.;

ritenuto pertanto che debba considerarsi ancora pienamente operante la portata normativa del sopra citato art. 4, co 5, D.L. 158/2012 convertito con L. 189/2012;

dato atto che il numero dei contratti a tempo determinato stipulati da questa Azienda è inferiore al limite annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio 1° gennaio del corrente anno, come previsto dall'art. 70, comma 3 del CCNL personale del comparto sanità triennio 2019– 2021;

dato atto che in assenza di ulteriori interventi normativi, per esigenze di carattere temporaneo, risulta possibile prorogare l'incarico in oggetto ai fini del mantenimento delle attività di competenza del Dipartimento Professioni Tecnico Sanitarie;

dato atto altresì che questa Azienda, con il presente provvedimento di proroga, determina per gli incarichi in argomento una durata complessiva inferiore al limite massimo di tre anni previsto dall'art.70 del CCNL personale Comparto Sanità triennio 2019/2021;

ritenuto quindi prorogare il suddetto contratto a tempo determinato di cui sopra fino al 31.03.2025;

dato atto altresì che il costo derivante dall'adozione del presente atto quantificabile, in euro 13.352,88, oneri esclusi, è attribuito al conto di contabilità generale 3B06010310 “Stipendi comparto RS TD” di cui euro 6.676,44 da prevedere nel Bilancio 2024, ed euro 6.676,44 nel Bilancio 2025;

preso atto che il Direttore SOC Politiche del reclutamento e rapporti con ESTAR, Dott.ssa Ginevra Occhiolini, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dalla stessa Dott.ssa Occhiolini quale Responsabile del Procedimento;

vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento stesso;

su proposta del Direttore SOC Politiche del reclutamento e rapporti con ESTAR;

considerato che è necessario procedere con urgenza per garantire continuità alle prestazioni di competenza del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di prorogare il contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel profilo di Fisioterapista, Area dei professionisti della salute e dei funzionari, stipulato con Tagliaferri Francesca, a decorrere dal 01.10.2024 e fino al 31.03.2025;
1. che la proroga dell'incarico in argomento, dovuta alla necessità di garantire continuità alle attività di pertinenza del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, determina una durata complessiva dello stesso inferiore al limite massimo di tre anni previsto dall'art.70 del CCNL personale Comparto Sanità triennio 2019/2021;
2. di attribuire il costo derivante dall'adozione del presente atto, quantificabile in euro 13.352,88 oneri esclusi, al conto di contabilità generale 3B06010310 "Stipendi comparto RS TD", di cui euro 6.676,44 da prevedere nel Bilancio 2024, ed euro 6.676,44 nel Bilancio 2025;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art.42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art.42 comma 4 della L.R.T. n.40/2005 ss.mm.ii.;
5. di pubblicare sull'albo online ai sensi dell'art.42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Simona Dei)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)